

Prot.n. R. U.10794

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n.1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.1293;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85 che stabilisce che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.1293 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 concernente il regolamento di applicazione e esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 190, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto e in particolare il titolo V;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e in particolare l'articolo 41, comma 2 che stabilisce che per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore è tenuto a versare all'Agenzia delle dogane dei monopoli un contributo una-tantum stabilito in € 1.291,14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 concernente l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione e esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 1, comma 653, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la determina del 5 gennaio 2017, n. 1732, con la quale sono state disciplinate le modalità di sostituzione, attribuzione e ritiro dei terminali esistenti nonché fornite indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo di tutte le apparecchiature tecnologiche per la raccolta del gioco del lotto;

Vista la nota della società concessionaria del 25 gennaio 2107 con la quale, limitatamente alla prima fase di sostituzione delle apparecchiature esistenti, la stessa concessionaria si dichiara disponibile

all'installazione di un maggior numero di terminali;

Valutato che tale disponibilità garantisce ulteriormente l'efficientamento della rete di raccolta:

DETERMINA

Articolo 1

L'articolo 1 della determina del 5 gennaio 2017, n. 1732, è così sostituito:

"Articolo 1 (sostituzione terminali lotto): Nell'ambito del piano di aggiornamento tecnologico previsto dalla nuova concessione per l'esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, la società Concessionaria provvede alla sostituzione dei terminali installati nelle ricevitorie per la raccolta delle giocate nel numero massimo di due per ogni ricevitoria.

Per il mantenimento della dotazione di due terminali i ricevitori devono aver realizzato un volume complessivo di almeno 100.000 giocate oppure una raccolta complessiva pari almeno a 190.000 euro nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016; in caso di mancato raggiungimento di entrambi i predetti valori verrà disattivato e ritirato un terminale.

La sostituzione di ulteriori terminali presenti è eseguita nel caso in cui nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 le giocate effettuate abbiano superato il numero di 100.000 medio per terminale oppure la raccolta effettuata abbia superato i 190.000 euro medi per terminale . Il numero dei terminali che viene sostituito in ogni ricevitoria sarà quindi pari a $\mathbf{T} = (\mathbf{Ge}/100.000)$ con arrotondamento all'unità inferiore nel caso di decimali compresi da 01 a 49 e all'unità superiore per decimali compresi tra 50 e 99 dove, per ciascuna ricevitoria, \mathbf{T} rappresenta il numero dei terminali da sostituire e \mathbf{Ge} il numero di giocate emesse dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato, oppure sarà pari a $\mathbf{T} = (\mathbf{R}/190.000)$ con arrotondamento all'unità inferiore nel caso di decimali compresi da 01 a 49 e all'unità superiore per decimali compresi tra 50 e 99, dove, per ciascuna ricevitoria, \mathbf{T} rappresenta il numero dei terminali da sostituire e \mathbf{R} la raccolta effettuata dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato.

Qualora i risultati delle predette formule restituiscano valori diversi il numero T di terminali da sostituire è pari al maggiore di essi.

Tutti i terminali di vecchia tecnologia, sostituiti e non, e le apparecchiature a essi connesse sono ritirati a cura della società Concessionaria.

Il numero dei terminali è incrementato se il volume medio di giocate, emesse per terminale di gioco nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016, è maggiore a 250.000 oppure la raccolta effettuata superi i 475.000 euro medi per terminale e cioè pari a **Ti**=(**Ge**/250.000)-**DT** con

arrotondamento per eccesso all'unità superiore, dove, per ciascuna ricevitoria, **Ti** rappresenta il numero dei terminali in incremento, **Ge** il numero di giocate emesse dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato e **DT** il numero dei terminali in dotazione della ricevitoria oppure pari a **Ti**=(**R**/475.000)-**DT** con arrotondamento per eccesso all'unità superiore, dove, per ciascuna ricevitoria, **Ti** rappresenta il numero dei terminali in incremento, **R** la raccolta effettuata dalla ricevitoria nel corso del periodo suindicato e **DT** il numero dei terminali in dotazione della ricevitoria.

Qualora i risultati delle predette formule restituiscano valori diversi il numero Ti di terminali in incremento è pari al maggiore di essi.

L'eventuale incremento è effettuato previo pagamento dell'importo una-tantum per l'installazione nonché previa verifica della disponibilità da parte del ricevitore di un numero sufficiente di coadiutori e assistenti autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293."

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Roma 2 febbraio 2017

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93